



ISTITUTO PER L'INNOVAZIONE E TRASPARENZA DEGLI APPALTI
E LA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147

“DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE

DELLO STATO

(LEGGE DI STABILITÀ 2014)”

(G. U. 27 DICEMBRE 2013, N. 302 S.O.)

(in vigore dal 1 gennaio 2014)

DISPOSIZIONI DI INTERESSE

AGGIORNAMENTO NORMATIVO N. 2/2014

<p>FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE – DOTAZIONE AGGIUNTIVA PER IL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2014-2020 (Art. 1, commi da 6 a 12 e commi 43, 53, 120, 121, 181, 319)</p>	<p>In attuazione dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 88, la Legge di stabilità 2014, in relazione all'avvio del nuovo ciclo pluriennale di programmazione per il periodo 2014-2020, prevede un incremento della dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la coesione, con uno stanziamento pari a in 54.810 milioni di euro. Il complesso delle risorse è destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord.</p> <p>La Legge di stabilità 2014 in esame dispone l'iscrizione in bilancio dell'80 per cento del predetto importo secondo la seguente articolazione annuale: 50 milioni per l'anno 2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno 2016; per gli anni successivi la quota annuale è determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.</p> <p>Entro il 1 marzo 2014 il CIPE dovrà effettuare la ripartizione programmatica tra le amministrazioni interessate dell'80 per cento della dotazione aggiuntiva sopra detta e approvare successivamente gli interventi da finanziare sulla base delle indicazioni fornite dalle amministrazioni interessate che dovranno indicare, nel caso di interventi infrastrutturali, gli eventuali costi da sostenere per la progettazione. Nella delibera di approvazione dei programmi e degli interventi il CIPE indica i termini entro i quali gli interventi devono essere avviati, prevedendo, ove possibile, la revoca del finanziamento in caso di mancato rispetto di detti termini. Un'ulteriore ipotesi di revoca è prevista nel caso di riduzione del Fondo per lo sviluppo conseguente ad interventi legislativi. In tale evenienza la delibera CIPE deve evidenziare l'impatto, anche in termini economici, della riprogrammazione sui singoli interventi.</p> <p>Taluni obiettivi e interventi da finanziare con la dotazione aggiuntiva del Fondo sono peraltro individuati direttamente dalla Legge di stabilità: interventi di messa in sicurezza del territorio, di bonifica di siti di interesse nazionale e altri interventi in materia di politiche ambientali (art. 1, comma 7); interventi di emergenza con finalità di sviluppo anche nel settore agricolo (art. 1, comma 9); attuazione dell'accordo di programma per la messa in sicurezza e la bonifica dell'area del sito di interesse nazionale di Brindisi (art. 1, comma 12); realizzazione delle attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno (art. 1, comma 43); assegnazione al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 1, comma 53); interventi in conto capitale nei territori colpiti da eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2009 (art. 1, commi 120 e 121); realizzazione di nuove sedi per uffici giudiziari con elevati carichi di controversie pendenti (art. 1, comma 181); piano di interventi per fronteggiare la grave situazione socio-economica nell'isola di Lampedusa (art. 1, comma 319).</p>
--	--

<p>FONDI STRUTTURALI EUROPEI (Art. 1, commi 13-21)</p>	<p>Al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, in coerenza con l'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalità strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione 2014-2020, la Legge di stabilità 2014 autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 43,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.</p> <p>Nello specifico, le suddette risorse sono destinate al finanziamento di interventi pilota per il riequilibrio dell'offerta dei servizi di base delle aree interne del Paese, con riferimento prioritariamente ai servizi di trasporto pubblico locale ivi compreso l'utilizzo dei veicoli a trazione elettrica, di istruzione e socio-sanitari, secondo i criteri e le modalità attuative previste dall'Accordo di partenariato. L'accordo di partenariato definisce i criteri generali per l'individuazione delle aree interne interessate dai progetti pilota.</p>
<p>GARANZIA PER GLI INTERVENTI DI INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DELLE INFRASTRUTTURE (art. 1, comma 52)</p>	<p>Mediante aggiunta del comma 8 <i>quater</i> all'art. 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di rispettare gli impegni assunti in sede di Unione europea volti a incrementare l'efficienza energetica del 20 per cento per il 2020, la Cassa depositi e prestiti Spa può prestare garanzia sui finanziamenti relativi agli interventi di incremento dell'efficienza energetica delle infrastrutture pubbliche, compresi quelli relativi all'illuminazione pubblica, realizzati attraverso il ricorso a forme di partenariato tra pubblico e privato o a società private appositamente costituite, in particolare per garantire il pagamento dei corrispettivi dovuti dall'amministrazione pubblica per la realizzazione degli interventi e per la fornitura dei servizi di cui al comma in commento. Le modalità attuative sono demandate ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.</p>
<p>MODIFICHE AL CODICE DEI CONTRATTI - DISCIPLINA DEL CONTRAENTE GENERALE (Art. 1, comma 72)</p>	<p>Mediante sostituzione del comma 9 dell'art. 176 del D.Lgs. 163/2006, con riferimento al caso in cui risulti un'inadempienza del contraente generale nei confronti dei propri affidatari, viene trasformata in obbligo la facoltà del soggetto aggiudicatore di trattenere gli importi dovuti dai successivi pagamenti al contraente generale e di procedere al pagamento diretto dell'affidatario.</p>
<p>EDILIZIA SCOLASTICA (Art. 1, comma 206)</p>	<p>Mediante integrazione della disposizione di cui all'art. 48, comma 1, della L. 20 maggio 1985, n. 222 "<i>Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi</i>", viene introdotta la possibilità per i contribuenti di destinare l'otto per mille all'edilizia scolastica, nello specifico per interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica.</p>

<p>COFINANZIAMENTO FONDI STRUTTURALI UNIONE EUROPEA (Art. 1, commi 240-247)</p>	<p>Le disposizioni di cui ai commi 240-247 dell'art. 1, disciplinano le modalità di utilizzazione del fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 <i>“Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari”</i> in relazione alla copertura della quota di cofinanziamento nazionale e alla concessione di anticipazioni per la realizzazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2014/2020 a valere sui fondi strutturali, sul FEASR e sul FEAMP, nonché degli interventi complementari previsti nell'ambito dell'Accordo di partenariato.</p>
<p>CENTRALI DI COMMITTENZA PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI IN ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DI SVILUPPO FINANZIATI CON FONDI COMUNITARI (Art. 1, comma 248)</p>	<p>La Legge di stabilità 2014 considera l'ipotesi di ricorso, da parte delle amministrazioni titolari di programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea, ad una centrale di committenza, ai sensi dell'articolo 33 del D.Lgs. 163/2006, per le acquisizioni di beni e di servizi finalizzate all'attuazione degli interventi relativi a detti programmi.</p> <p>In tal caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> – le <u>amministrazioni statali</u>, si avvalgono di Consip Spa, stipulando apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti; – le <u>restanti amministrazioni</u> hanno facoltà di avvalersi di Consip Spa con le medesime modalità previste per le amministrazioni statali.
<p>IMPIANTISTICA SPORTIVA (Art. 1, commi 303-305)</p>	<p>Il Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, istituito presso l'Istituto per il credito sportivo è integrato con 10 milioni di euro per l'anno 2014, 15 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per l'anno 2016. L'Istituto per il credito sportivo amministra gli importi di cui sopra in gestione separata in base ai criteri che saranno approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, <u>previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-città ed autonomie locali</u>, tenendo conto dell'esigenza di assicurare interventi per la sicurezza strutturale e funzionale degli impianti sportivi e la loro fruibilità, nonché per il loro sviluppo e ammodernamento.</p> <p>La Legge di stabilità disciplina anche le procedure semplificate di realizzazione degli interventi, prevedendo tra l'altro, nel caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, l'applicazione, in quanto compatibile, dell'istituto della finanza di progetto.</p> <p>La norma indica inoltre un criterio di preferenza, stabilendo che gli interventi in argomento, laddove possibile, sono realizzati prioritariamente mediante recupero di impianti esistenti o relativamente a impianti localizzati in aree già edificate.</p>
<p>RICORSO AI SERVIZI DI CONSIP (Art. 1, comma 342)</p>	<p>La facoltà per le pubbliche <u>amministrazioni centrali</u> inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione di avvalersi per le acquisizioni di beni e servizi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di Consip S.p.A., nella sua qualità di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del D.Lgs. 163/2006, viene estesa ai contratti sotto soglia.</p>

<p>MODIFICHE AL CODICE DEI CONTRATTI - CENTRALI DI COMMITTENZA PER I COMUNI DI PICCOLE DIMENSIONI (Art. 1, comma 343)</p>	<p>La disposizione in commento, mediante integrazione del comma 3 <i>bis</i> dell'art. 33 del D.Lgs. 163/2006, <u>esclude</u> dal campo di applicazione dell'obbligo per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti di acquisire lavori, servizi e forniture mediante centrali di committenza, <u>le acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonché gli affidamenti diretti per importi inferiori a 40.000 euro di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 dell'articolo 125, del medesimo Codice dei contratti.</u></p>
<p>SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (Art. 1, commi 561 e 562)</p>	<p>Il comma 561 dell'art. 1 dispone l'<u>abrogazione</u> della disposizione di cui all'art. 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Detta disposizione aveva introdotto per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il divieto, di costituire società, - l'obbligo di mettere in liquidazione entro il 31 dicembre 2012, le società già costituite alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero di procedere alla cessione delle relative partecipazioni, <p>ad eccezione dei casi stabiliti dalla norma stessa.</p> <p>Il comma 562 dell'art. 1 dispone l'<u>abrogazione</u> delle disposizioni del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (c.d. <i>spending review</i>) relative alla soppressione delle società in <i>house</i> e all'accorpamento di enti, agenzie. Nella fattispecie sono stati abrogati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'art. 4: <ul style="list-style-type: none"> ✓ il comma 1 che aveva introdotto l'obbligo di procedere allo scioglimento delle società o alla cessione delle partecipazioni entro il 31 dicembre 2013; ✓ il comma 2 in cui erano indicate le conseguenze dell'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1; ✓ il comma 3 che individuava le fattispecie escluse dall'obbligo di scioglimento o cessione; ✓ il comma 3 <i>sexies</i> che prevedeva la possibilità di predisporre appositi piani di ristrutturazione e razionalizzazione delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni; ✓ i commi 9, 10 e 11 che prevedevano l'applicazione alle società in argomento delle stesse limitazioni alle assunzioni di personale previste per l'ente controllante, nonché l'applicazione di altri vincoli parimenti riguardanti il personale. <p><i>L'abrogazione delle sopra elencate disposizioni tiene conto anche della pronuncia della Corte costituzionale n. 229 del 23 luglio 2013 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 1, 2, 3, secondo periodo, 3-sexies ed 8 dell'art. 4 del decreto-legge 95/2012 nella parte in cui si applicano alle Regioni ad autonomia ordinaria.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - all'art. 9 i commi da 1 a 7 che, al fine di conseguire obiettivi di contenimento della spesa e di un migliore svolgimento delle funzioni amministrative, imponeva alle regioni, con norma di principio come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 236 del 27 luglio 2013, alle province e ai comuni l'obbligo di procedere alla soppressione o accorpamento o, in ogni caso, di assicurare la riduzione dei relativi oneri finanziari in misura <u>non inferiore al 20 per cento</u>, di enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che, alla data di entrata in vigore del decreto, esercitassero, anche in via strumentale, funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione o funzioni amministrative spettanti a comuni, province, e città metropolitane ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione. <p><i>Ambito di applicazione: il comma 562 in esame sembra assumere carattere generale</i></p>

	<p><i>nonostante quanto stabilito dal comma 550 ai cui sensi le disposizioni del comma stesso e di quelle di cui ai commi da 551 a 562 si applicano alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.</i></p> <p><i>Parallelamente alle sopra citate abrogazioni la Legge di stabilità in esame prevede:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>– per le aziende speciali, istituzione e alle <u>società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali</u> indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione degli intermediari finanziari e delle le società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate, specifiche misure da adottare nel caso di risultato di esercizio o saldo negativo, nonché misure per il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. Alle società titolari di affidamenti di servizi senza gara e alle società in house si applicano i vincoli riguardanti l'assunzione e il trattamento economico del personale previsti per l'amministrazione controllante (art. 1, commi 550-562);</i> <i>– per le altre società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni a dai loro enti strumentali, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 165 del 2001, è prevista la possibilità di realizzare, sulla base di un accordo tra di esse, senza necessità del consenso del lavoratore, <u>processi di mobilità di personale</u> anche in servizio alla data di entrata in vigore della Legge di stabilità (art. 1, commi 563-568).</i>
<p>DIFFERIMENTO DEL TERMINE PER LA CESSIONE DELLE PARTECIPAZIONI VIETATE (Art. 1, comma 569)</p>	<p>Prorogato di <u>quattro mesi</u> dalla data di entrata in vigore della Legge di stabilità <u>2014</u>, il termine di trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, stabilito dall'art. 3 comma 29 della citata legge finanziaria 2008, entro il quale le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 avrebbero dovuto cedere a terzi, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27 dell'art. 3 della L. 244/2007 medesima (divieto di costituire o assumere/mantenere partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, eccettuati i casi previsti dalla norma richiamata).</p>